

Interrogazioni a risposta scritta:

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il ministero dell'interno abbia destinato all'associazione ex deportati un contributo pari a 377 mila euro —:

se l'associazione di cui in premessa abbia presentato una documentazione comprovante nel dettaglio le modalità di utilizzo della somma ricevuta dal ministero dell'interno a titolo di contributo.

(4-07925)

BALLAMAN, BRICOLO e STUCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli ultimi giorni sono stati funestati da continue notizie riguardanti drammatici sbarchi di clandestini sulle spiagge di Lampedusa;

il centro di accoglienza « Misericordia » istituito a Lampedusa può contenere soltanto 180 persone, ed in parecchi casi si sono verificati problemi di sovraffollamento;

con pochissime modifiche il suddetto centro può arrivare a 300 posti istituendo anche una sezione femminile, tuttora inesistente;

la popolazione locale è contraria alla creazione di un nuovo centro che andrebbe a deturpare il panorama, danneggerebbe l'immagine turistica dell'isola e comporterebbe per le finanze pubbliche una spesa sicuramente superiore rispetto alla sistemazione di quanto già esistente;

nell'impossibilità di ospitare la quantità di clandestini che continua a giungere nell'isola nella struttura esistente, ma anche in una struttura nuova, andrebbe presa in seria considerazione l'ipotesi del trasferimento di queste persone sulla terra

ferma subito dopo aver prestato i primi soccorsi, quindi dopo poche ore anziché dopo alcuni giorni —:

se non si ritenga, per la tranquillità dei cittadini, per l'immagine turistica dell'isola, e per una questione di risparmio di soldi pubblici, di rinunciare al progetto di nuovo centro di accoglienza, modificando quanto già esistente;

se non si ritenga di effettuare i trasferimenti dei clandestini in terraferma subito dopo aver prestato i primi soccorsi;

se non si ritenga di dirottare l'ingente spesa preventivata per un nuovo centro di accoglienza verso le strutture sanitarie che sono purtroppo ancora carenti. (4-07927)

* * *

*ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VII Commissione:

MAGGI e BUTTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con circolare 20 agosto 2001 n. 137 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca considerava validi « ai fini dell'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli » « i diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti oltre i termini previsti dalle rispettive procedure concorsuali e fino al 31 agosto 2001 »;

con decreto n. 10298, del 31 agosto 2001, l'allora Provveditore agli studi di Bari, con provvedimento integrativo della graduatoria generale per la Puglia, definitiva di merito del concorso ordinario a posti di insegnante elementare indetto con decreto del direttore generale 2 aprile 1999, già pubblicata in via definitiva il 20

dicembre 2000, formulò una graduatoria aggiuntiva dei candidati forniti di diploma di specializzazione per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap includendovi gli aspiranti che avessero conseguito o prodotto tale diploma entro il 31 agosto 2001;

con decreto n. 10299 del 31 agosto 2001, il Provveditore agli Studi di Bari formò un elenco di 133 concorrenti aspiranti a posti di sostegno nella Puglia dichiarandoli vincitori e individuandoli quali destinatari di proposta di assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con effetto giuridico dal 1° settembre 2001 ed economico dalla data di effettiva assunzione in servizio;

detti provvedimenti erano stati preceduti dal decreto provveditoriale 23 agosto 2001, n. 7016/2, con il quale il Provveditorato agli Studi, in rettifica al precedente decreto 18 agosto 2001, n. 7016/1, e in vista della suddetta circolare ministeriale n. 137 del 2001, trasferì 58 posti di sostegno dalla graduatoria permanente, in cui erano inseriti a seguito del decreto provveditoriale n. 7016/1, alla graduatoria del concorso ordinario revocando le convocazioni fatte;

il tribunale amministrativo regionale del Lazio, a seguito di ricorso, si è pronunciato accogliendo le richieste dei concorrenti, e con sentenza n. 3299/3 e n. 2022/3 del 13 gennaio 2003 ha disposto l'annullamento dei decreti n. 7016/2, n. 10298 e n. 10299 dell'attuale Centro servizi amministrativi (CSA) di Bari e della circolare ministeriale 137 del 2001;

a seguito di detta sentenza il dirigente del C.S.A., a fronte dei 135 ammessi, nei ruoli, ha proceduto al licenziamento dei primi 58;

il predetto licenziamento è stato formalizzato con raccomandata, con formale impegno che «il procedimento in parola sarà sospeso qualora l'Avvocatura Generale dello Stato comunichi ufficialmente allo scrivente l'avvenuta proposizione al Consiglio di Stato dell'Appello avverso le predette sentenze»;

ad avviso dell'interrogante è oggettivamente inaccettabile che a nove mesi dalla sentenza del T.A.R. del Lazio si possa dire di non essere ufficialmente a conoscenza delle decisioni dell'Avvocatura Generale dello Stato, lasciando una profonda amarezza in chi si attende giustizia nella trasparenza degli atti —:

quali siano le responsabilità che hanno determinato la situazione di incertezza descritta in premessa, che rischia di andare a detrimento dell'efficienza e della funzionalità del servizio scolastico offerto in Puglia, e in particolare se abbia promosso la proposizione di ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR e per quali ragioni, se del caso, il dirigente del Centro servizi amministrativi di Bari non sia stato tempestivamente informato, in via ufficiale, di tale ricorso, in modo da poter porre in essere le conseguenti decisioni. (5-02555)

BIMBI e COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 21 dicembre 1998, n. 508, di riforma delle accademie e dei conservatori, ha istituito il sistema dell'alta formazione artistica e musicale;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Letizia Moratti, ha autorizzato, con proprio decreto, l'attivazione in via sperimentale di un corso accademico di secondo livello per le accademie di belle arti;

il biennio sperimentale di questo corso porterà al conseguimento del titolo di diploma accademico di secondo livello in «Arti visive e discipline dello spettacolo»;

il Ministro con specifici decreti ha individuato i titoli di studio che le accademie di belle arti, le accademie nazionali di danza e di arte drammatica, i conservatori di musica e gli istituti musicali

pareggiati possono rilasciare al termine dei corsi sperimentali triennali (primo livello) già autorizzati dal Ministero;

l'attivazione sperimentale di un corso sovrapponibile a una laurea specialistica al di fuori delle università pare del tutto priva di riferimenti normativi e scientifici;

l'iniziativa del Ministro, ad avviso degli interroganti, scavalca i complessi problemi di rapporto fra alta formazione universitaria ed extrauniversitaria;

si sta prospettando una grave disparità di trattamento fra le istituzioni del sistema del sistema universitario pubblico disciplinate dal decreto ministeriale n. 509 del 1999 e quelli di istituzioni anche private non sottoposte a norme specifiche —:

quali siano le motivazioni che hanno portato all'emanazione di un provvedimento, adottato prima della regolamentazione dell'autonomia didattica e del riordino dei percorsi formativi, pertanto in mancanza di una legislazione adeguata che deve avvenire mediante emanazione di specifico regolamento non ancora esistente. (5-02556)

MARTELLA e GRIGNAFFINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha previsto che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1985;

in attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, avente ad oggetto «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;

l'articolo 2, comma 3, del citato regolamento ha fissato in sei anni il termine

massimo per la rinnovabilità annuale dei contratti di insegnamento in questione;

il predetto termine viene ad impedire l'utilizzabilità, per il prossimo anno accademico, dei professori a contratto nominati per il 1998 e per tutti gli anni successivi;

alle università incombe, nel contesto di risorse finanziarie gravemente insufficienti e di blocco delle assunzioni di personale docente di ruolo (disposto con la legge finanziaria per il 2003), un carico didattico straordinario per dare attuazione ai nuovi ordinamenti disposti con il decreto ministeriale n. 509 del 1999, e con i successivi decreti attuativi, al fine di garantire l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta formativa, nonché l'articolazione dei corsi di studio su tre livelli o cicli consecutivi —:

se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente per ampliare fino a nove anni il termine di rinnovabilità annuale dei contratti di insegnamento in questione, così da consentire alle università, nell'attuale situazione di ristrettezza delle risorse finanziarie e di blocco delle assunzioni di personale docente di ruolo, di far fronte alla straordinarietà del carico didattico, potendo utilizzare, anche per il prossimo triennio, i professori a contratto utilmente impegnati nei corsi di studio fin dal 1998. (5-02557)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta immediata:

ANEDDA, PEZZELLA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO